



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 297 LEGISLATURA N. X

delibera
1631

DE/CE/SAI Oggetto: Criteri e modalità di rimborso delle spese anticipate
0 NC dai Comuni per lo svolgimento di funzioni elettorali
regionali

Prot. Segr.
1769

Lunedì 23 dicembre 2019, presso la sala adiacente l'aula consiliare,
ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

Sono assenti:

- MANUELA BORA Assessore
- MORENO PIERONI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Fabrizio Cesetti.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Criteri e modalità di rimborso delle spese anticipate dai Comuni per lo svolgimento di funzioni elettorali regionali

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dirigente della p.f. Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro e dal Dirigente della p.f. Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi territoriali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente della p.f. Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro e dal Dirigente della p.f. Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi territoriali;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali e del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e integrità;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare i criteri e modalità di rimborso delle spese anticipate dai Comuni per lo svolgimento delle funzioni relative all'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale di cui al documento allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante;

- di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Art. 122, primo comma, della Costituzione (Elezioni regionali);

L.R. 16/12/2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale);

Art. 21, comma 1, legge 17/02/1968 n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale);

Art.17, comma 2, legge 23/04/1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale);

Art. 1, legge 13/03/1980 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione);

Art. 29, comma 1, legge 05/02/1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

Art. 15, comma 1, decreto – legge 18/01/1993, n. 8, convertito in legge 19/03/1993, n. 68 (lavoro straordinario del personale dei Comuni in occasione delle consultazioni elettorali);

D.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili).

MOTIVAZIONE

La normativa in materia di rimborsi ai Comuni delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, di cui all'art. 24 della L.R. 16/12/2004, n. 27 e dell'art. 21, comma 1, legge 17/02/1968 n. 108, non contiene una disciplina di dettaglio circa i criteri e le modalità del rimborso, per cui le Regioni stabiliscono detti criteri con proprie deliberazioni.

Alcune Regioni, come il Friuli Venezia Giulia, la Toscana e la Lombardia, hanno introdotto meccanismi forfettari di calcolo dei rimborsi, per semplificare e velocizzare le procedure di liquidazione.

Dall'analisi dei dati relativi ai rimborsi erogati dalla Regione Marche emerge che alcuni Comuni con analoghi dati di elettori, seggi e contesto organizzativo hanno ottenuto, in occasione delle ultime consultazioni elettorali regionali, rimborsi di entità diversa.

Per rendere più omogenei i rimborsi, appare opportuno introdurre alcuni principi per il rimborso sulla base di costi standard, con gradualità e trasparenza, per mettere i Comuni a conoscenza dell'entità dei budget da gestire, ferma restando l'esigenza di rimborsare integralmente le spese fisse, quali gli onorari per i componenti dei seggi.

I restanti rimborsi vanno erogati in proporzione al numero degli elettori, con misure di sostegno per i Comuni del cratere sismico e per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, che hanno dimensioni organizzative ridotte, minori economie di scala, quindi devono essere messi nella condizione di poter esercitare al meglio le funzioni elettorali.

La simulazione dei criteri proposti non ha evidenziato particolari criticità.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I Comuni conosceranno con congruo anticipo l'entità dei rimborsi spettanti, potendo perciò programmare al meglio le spese da destinare alle operazioni elettorali.

La semplificazione delle procedure di rimborso permetterà un riparto in tempi più brevi e con oneri amministrativi minori per la Regione e per i Comuni.

Eventuali economie corrispondenti a rimborsi superiori alle spese effettive potranno essere destinati ai servizi demografici comunali.

Sullo schema del presente atto, adottato con DGR 1336/2019, il Consiglio delle Autonomie locali, con nota prot. 329 del 27/11/2019, ha comunicato di aver espresso il parere favorevole n. 49/2019. Precedentemente, con nota id. 1361679 del 14/11/2019, era stato precisato che al 1° e 2° alinea della pag. 10 della DGR 1336/2019 il riferimento ai 25 giorni antecedenti alle elezioni, per il lavoro straordinario autorizzabile dai Comuni, avrebbe dovuto essere sostituito con l'indicazione corretta di 55 giorni, in sede di approvazione finale della delibera.

A seguito dell'incontro organizzato dall'ANCI Marche con i referenti dei Comuni, per la presentazione dei criteri, sono pervenute le osservazioni dei Comuni di Cagli (prot.1277161/19), di Fano (prot.82067/19), di Gabicce Mare (prot.reg.1377944/19), di Porto Recanati (prot.35427/19), di Urbino (prot.35025/19), e di Tavullia (prot.13695/19).

I responsabili dei servizi dei Comuni di Cagli e Fano chiedono un maggiore riconoscimento ai Comuni sede di commissione elettorale circondariale e relative sottocommissioni in relazione in relazione agli adempimenti di validazione delle revisioni elettorali. I responsabili dei servizi dei Comuni di Gabicce Mare e Tavullia indicano alcune soluzioni per contenere le spese, fra cui prendere in considerazione il territorio ai fini del riparto e limitare il periodo dell'apertura obbligatoria degli uffici prima delle elezioni, visto che il budget regionale è limitato e che maggiori spese derivano per i comuni dagli aumenti contrattuali per il personale e dall'usura dei beni strumentali alle elezioni. La Responsabile del Settore 7° del Comune di Porto Recanati lamenta di non aver potuto partecipare all'incontro organizzato dall'ANCI per il 17/10/2019, per un disguido presumibilmente occorso in fase di spedizione della PEC, e segnala, ai fini del riparto, che le sezioni comunali sono in fase di revisione, da 9 a 10. Il Sindaco del Comune di Urbino evidenzia che l'art. 21, legge 108/68 non pone limiti alla spesa relativa al rimborso delle spese comunali in argomento. Aggiunge che le spese effettivamente pagate ai Comuni nel 2015 sono state superiori a quelle risultanti alla Regione all'atto di stanziare una somma corrispondente a quella sostenuta per le elezioni 2015. Ritiene che il criterio base del numero degli elettori non risponda alle reali esigenze dei Comuni e che il riparto determini aumenti e riduzioni eccessive per alcuni comuni. Chiede un maggiore riconoscimento ai Comuni con ampio territorio e con sede di commissione elettorale circondariale, preannunciando che nel caso di approvazione della delibera così come proposta il Comune non sarà in grado di assicurare il regolare svolgimento delle elezioni con rischio di danni erariali.

Sono state recepite le proposte dei Comuni di Gabicce Mare e di Tavullia, per cui il Dirigente della struttura regionale competente in materia elettorale e di relazioni con gli enti locali ha proposto una modifica del comma 4 dell'articolo 10, L.R. 27/2004, sostituito con il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 36/2019 per limitare l'apertura degli uffici comunali nel periodo pre-elettorale, per contenere al meglio la spesa per lavoro straordinario del personale e per non superare il budget definito sulla base di costi standard, a beneficio di tutti i Comuni con meno di 15.000 abitanti, in quanto la proposta di modifica legislativa prevede l'estensione ai Comuni fino a 15.000 abitanti della riduzione del 50% del periodo minimo di apertura degli uffici elettorali che era stata prevista, con L.R. 36/2019, per i Comuni al di sotto dei 3 mila abitanti,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

seguendo la prassi di altre Regioni. Visto che la citata L.R. 36 ha previsto l'abolizione della sottoscrizione delle liste e delle candidature per i partiti rappresentati al parlamento nazionale, europeo e nell'Assemblea legislativa delle Marche, si sono determinate le condizioni per accogliere le proposte dei Comuni.

Per quanto attiene alla segnalazione del Comune di Porto Recanati, del numero effettivo dei seggi si terrà conto in sede di liquidazione delle spettanze, mentre sul piano della partecipazione si evidenzia che il Comune ha comunque ricevuto la documentazione e la DGR 1336/19, sulla quale ha contro dedotto. Inoltre, le convocazioni ai Comuni, diramate da ANCI Marche, non hanno fatto registrare anomalie, nelle precedenti occasioni.

Visto il parere favorevole del CAL e considerato che ogni modifica dei criteri inciderebbe sul riparto che ha ottenuto il consenso dei rappresentanti degli enti locali della Regione, non vi sono i presupposti per recepimenti nei termini richiesti dai Comuni di Cagli, Fano ed Urbino, al quale va evidenziato che diverse Regioni adottano in termini analoghi il sistema del rimborso per elettore; che il territorio comunale è di fatto preso in considerazione con i criteri, dal momento che il numero dei seggi, determinato in relazione all'estensione del territorio e alla sua asperità morfologica, concorre a determinare la somma dovuta a seguito del riparto; le Regioni hanno l'autonomia organizzativa che consente loro di disciplinare i rimborsi correlati all'esercizio di funzioni sulla base dei principi normativi in materia di costi standard. Conoscendo in anticipo il budget, il Comune di Urbino potrà gestire le funzioni elettorali, di rilievo costituzionale, sulla base, o nei limiti, delle risorse a disposizione.

Le risorse individuate sono coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al decreto legislativo 118/2011 e s.m.i. e SIOPE.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Si propone l'adozione di una delibera che approvi i criteri e le modalità di rimborso delle spese anticipate dai Comuni per lo svolgimento delle funzioni correlate all'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale di cui al documento allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante

Il responsabile del procedimento**(Massimo Grandicelli)**

Y

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, dell'importo di € 2.640.000 a carico del capitolo 2010710003 e dell'importo di € 480.000 a carico del capitolo 2010710001, annualità 2020, del bilancio di previsione 2019-2021, nonché dell'importo di € 1.760.000 a carico del capitolo 2010710003, annualità 2021, del bilancio di previsione 2019-2021, come già attestato nella DGR 1336 del 7/11/2019.

Il responsabile della p.o.
Controllo contabile della spesa 2
(Federico Ferretti)

06/12/19

PARERE DEI DIRIGENTI DELLA P.F. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DELLA P.F. ENTI LOCALI, INTEGRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. Dichiarano ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente della p.f. Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi territoriali

(Massimo Grandicelli)

Il Dirigente della p.f. Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro

(Mauro Terzoni)

PROPOSTA DEI DIRIGENTI DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA' E DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

I sottoscritti propongono alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiarano ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità

(Deborah Grandi)

Il Dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali

(Piergiuseppe Mariotti)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)

V

A



Allegato "A"

CRITERI E MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE DAI COMUNI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**1. Finalità ed oggetto**

Il rimborso delle spese anticipate dai Comuni per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è riconosciuto sulla base delle disposizioni previste nei presenti criteri, ai fini della applicazione dei principi normativi in materia di semplificazione e di costi standard.

2. Modalità di riparto e di concessione del rimborso

Ad ogni Comune è riconosciuto:

- a) per intero, il rimborso del costo relativo agli onorari dei componenti dei seggi ordinari e speciali o straordinari.
- b) un rimborso del costo standard pari a 1,53 € per elettore per spese generali ;
- c) un rimborso del costo standard di 200,00 € per allestimento seggio ordinario e di 100,00 € per allestimento di seggio straordinario o speciale.

E' riconosciuto un ulteriore rimborso ai Comuni, con popolazione residente risultante dall'ultimo censimento:

- d) inferiore a 3.000 abitanti, di 4.000,00 €.
- e) compresa fra 3.000 e 5.000 abitanti, di 2.000,00 €.

Ai Comuni Marchigiani danneggiati dal sisma che dal 2016 ha colpito il Centro Italia, cui spettano, in quanto ricompresi nel cd. cratere sismico, gli aiuti ed i rimborsi previsti dalla normativa statale e regionale in materia, i rimborsi di cui alle lettere c), d) ed e) del presente punto, se dovuti, sono moltiplicati per il coefficiente 1,5; il rimborso di cui alla lettera b) è moltiplicato per il coefficiente 1,2.

Nel caso di contemporaneità dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, con le elezioni del Senato e della Camera dei deputati o dei Consigli comunali, il rimborso della quota di competenza regionale di cui alla lettera b) è interamente erogato, mentre i rimborsi di cui alle lettere a), c), d) ed e) sono erogati ridotti della metà.

3. Utilizzo e perequazione delle risorse disponibili

I Comuni destinano i rimborsi alle seguenti finalità:

- a) onorari dei componenti dei seggi e trattamento di missione dei presidenti dei seggi medesimi, se dovuto. L'importo degli onorari e del trattamento di missione è determinato in conformità alle disposizioni previste dalla normativa statale.
- b) retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato addetti ai servizi elettorali ed i relativi buoni pasto, se sussiste il diritto secondo le disposizioni della contrattazione collettiva. Le prestazioni di lavoro straordinario dei di-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

pendenti a tempo indeterminato o determinato possono essere effettuate dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni fino al quinto giorno successivo. Tali prestazioni sono ammesse entro il limite di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. Il limite medio di spesa si applica solo ai Comuni con più di cinque dipendenti.

c) stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali e della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori, nonché la stampa e la rilegatura delle liste elettorali, se necessarie;

d) installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale. Nelle spese concernenti l'installazione dei tabelloni per propaganda elettorale possono essere incluse quelle relative al personale esterno al Comune;

e) allacci delle utenze di acqua ed energia, se effettuati in occasione delle elezioni e per esigenze elettorali;

f) riparazione dei beni mobili destinati ai seggi;

g) montaggio e smontaggio delle cabine elettorali;

h) predisposizione cartoline AIRE e se necessarie spedizioni con posta ordinaria, notifiche;

i) toner e carta usati per stampati relativi alle elezioni non forniti dalla Regione;

l) cartelli segnaletici ed etichette adesive;

m) trasporto del materiale per l'arredamento delle sezioni e dei plichi elettorali ed il collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale;

n) collegamenti telefonici con le sezioni, compreso il noleggio dei cellulari ed escluse le ricariche telefoniche;

o) servizio di trasporto per portatori di handicap;

p) affitto, sgombero, pulizia e disinfezione dei locali destinati a seggi e degli altri locali destinati ad operazioni elettorali. L'affitto dei locali destinati a seggi è ammesso a rimborso dal periodo dal secondo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali fino al giorno successivo;

q) lenzuola e federe usa e getta per i soggetti che espletano il servizio di vigilanza presso i seggi o il lavaggio.

Le somme ricevute dai Comuni come rimborso e non utilizzate per le finalità di cui al presente punto possono essere utilizzate per finanziare:

aa) il lavoro straordinario del personale assegnato alle funzioni elettorali, in occasione delle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, per esigenze connesse a quelle in oggetto ed al di là dei limiti temporali specificati nella lettera b) del presente punto.

bb) le spese di funzionamento ed i servizi demografici comunali.

4. Modalità di rendicontazione e liquidazione dei rimborsi; verifiche e controlli.

Ai fini della liquidazione del rimborso, i Comuni inviano alla Regione un'attestazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario, con cui certificano: "di aver anticipato e pagato tutte le spese relative alle consultazioni elettorali regionali del ... per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente, per le quali è possibile ottenere il rimborso".

L'erogazione dei rimborsi avverrà con le seguenti modalità:

una prima quota, quale anticipazione, pari al 30% dell'importo complessivo spettante, prima della data della consultazione elettorale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- una seconda quota entro il 31/10/2020 purché venga presentata entro il 30/09/2020 l'attestazione di cui al presente punto, pari al 25%.
- il saldo del 45% avverrà entro il 28/02/2021 o entro 90 giorni dal ricevimento della attestazione da parte dei Comuni, se successiva.

Nel caso di ritardi dei Comuni nei pagamenti delle spese elettorali di competenza, l'attestazione di cui al presente punto può essere rilasciata in modo parziale dichiarando di aver sostenuto almeno il 50% della spesa, salva successiva attestazione per la restante parte; in tale caso si procederà comunque all'erogazione delle prime due quote.

La struttura regionale competente verifica la sussistenza dei presupposti per la liquidazione e a tal fine può richiedere chiarimenti ed informazioni.

Le richieste della struttura regionale sono riscontrate dai Comuni entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di invio mediante PEC.

Y

a